



## COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA TREVISO

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto:**

*CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE*

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **12.30** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- |    |                    |              |
|----|--------------------|--------------|
| 1. | FANTUZ Marica      | SINDACO      |
| 2. | MICHIELIN Vincenzo | VICE SINDACO |
| 3. | SARTORI Armando    | ASSESSORE    |
| 4. | GERVASONI Gianluca | ASSESSORE    |

Presenti	Assenti
1	
2	
	1
3	
3	1

Assiste alla seduta il Sig. OLIVI Dott. FABIO, Segretario del Comune.

La Sig.ra FANTUZ Marica, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° \_\_\_\_\_ registro atti pubblicati

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 14 MAG. 2013

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 14 MAG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
OLIVI Dott. Fabio



Relazione del Sindaco:

La Regione Veneto, all'art. 1 della L.R. 23.05.2002 n. 11 di disciplina del settore fieristico ha stabilito l'oggetto e le finalità della legge come segue: *"1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi dell'Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi. 2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni."*

Con tale L.R. 11/02 è stata assegnata ai comuni la competenza relativa al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, ove per manifestazioni fieristiche, così come definite all'art. 2 della medesima legge, *"si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati"*;

Le manifestazioni fieristiche ai sensi della normativa suindicata sono distinte in *"fiere generali: rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti; fiere specializzate: limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore; mostre-mercato: limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti."*

Esiste anche un'altra definizione di fiera, contenuta nell'art. 27, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31.3.98 n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare del Titolo X inrente il Commercio al dettaglio su aree pubbliche, ove per fiera viene inteso *" la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività"*.

Le differenze tra le due tipologie di manifestazione appaiono evidenti e di grande rilevanza giuridico amministrativa infatti:

- Le prime, che per chiarezza definiamo "fiere-promozionali", cioè le manifestazioni fieristiche della LR 11/2002, hanno finalità promozionali, sono rivolte a tutte le categorie di operatori economici secondo criteri stabiliti dall'ente organizzatore stesso con proprio regolamento, vanno riconosciute e autorizzate dal comune, di evento in evento, su specifica richiesta dell'ente promotore che ne assume in toto la responsabilità organizzativa e di gestione, ed infine, pur essendo consentita in esse la vendita dei beni esposti, sono esplicitamente escluse in linea generale dall'ambito di applicazione della normativa commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera l) del succitato D.Lgs. 114/98 che recita: *"Il presente decreto non si applica: all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei*



*confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;”.*

- Le seconde, cioè le fiere del D.Lgs. 114/98 normate poi dalla Regione Veneto con propria LR 10/2001, che definiamo “fiere-mercatali” in quanto del tutto simili per gestione ad un mercato, hanno invece finalità prettamente commerciali. Esse sono infatti riservate esclusivamente agli operatori del commercio su aree pubbliche, già in possesso di specifiche autorizzazioni commerciali rilasciate dai comuni di rispettiva residenza, ed hanno luogo in coincidenza con particolari occasioni, eventi o festività. Come tali esse, ai sensi della sopra richiamata L.R. 10/2001, vanno programmate e regolamentate, nell’ambito dal Piano del Commercio su aree pubbliche, dal Comune che rilascia ad ogni singolo operatore avente diritto una specifica concessione decennale di posteggio.

La Regione Veneto ha tuttavia definito una connessione tra le “fiere-promozionali” della legge 11/02 e le “fiere-mercatali” della legge 10/01: dapprima con l’art. 5, comma 8, della propria legge 11/02, ove ha stabilito che l’attività di vendita effettuata nell’ambito delle manifestazioni fieristiche debba essere prevista nel regolamento delle singole manifestazioni e sia realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio; poi con l’art. 10 della DGR n. 1902 del 20.07.2001, modificata con la successiva DGR n. 2113 del 02.08.2005, in cui ha definito le direttive applicative di tale connessione normativa.

Tale articolo 10 risulta invero di difficile lettura, sia in relazione alla deroga generale stabilita dall’art. 4 del D.Lgs. 114/98, sia per una serie di contraddizioni insite nell’articolo stesso. Tuttavia con esso vengono affermati due concetti particolarmente significativi: il primo consistente nell’affermazione che *“non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 (norme in materia di commercio su aree pubbliche) quelle manifestazioni fieristiche in cui l’eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione”*; il secondo quando viene affermato *“che nei casi in cui è prevalente l’attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell’art.5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all’art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001”*.

Da tutto quanto sopra esposto, considerata l’incongruenza interpretativa delle norme di riferimento, ma anche la necessità comunque di assicurare la certezza del procedimento sia agli utenti che ai funzionari, si ritiene opportuno definire con i presenti criteri il procedimento per il riconoscimento e il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche **con finalità promozionali di rilevanza locale**, comprensivo della modulistica di riferimento.

Ciò assume particolare importanza per quelle manifestazioni fieristiche nelle quali è consentita anche la vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti, ed in particolare per le “mostre-mercato” che più frequentemente sono proposte all’attenzione dell’Amministrazione comunale dall’associazionismo locale che agisce senza alcuno scopo di lucro ma con primarie finalità culturali, o sociali, o di vivificazione dei centri storici.

## LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che, riportata quale preambolo, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Legge Regionale 23.05.2002 n. 11 di disciplina del settore fieristico;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;



- D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902 di approvazione dei criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO in particolare:

- che il comma 1 dell'art. 10 della DGR n. 1902/2001 stabilisce che *"possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione"*;
- che viceversa il comma 3 del medesimo art. 10 dispone che *"le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001."*;
- che l'art. 4, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 114/98 esclude dall'ambito di applicazione del decreto *"le attività di vendita effettuate durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto della manifestazione ....."*;
- che tali manifestazioni sono di fatto quelle individuate al comma 1 dell'art. 10 sopra citato;
- che pertanto non si dà attuazione al comma 3 del medesimo articolo 10, nella parte in cui prevede che *"agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001"*;
- che, infine, la finalità promozionale espositiva deve ritenersi prevalente in quelle fiere nel cui ambito l'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. A tal fine le ditte titolari di attività commerciale (al dettaglio o all'ingrosso) regolarmente iscritte al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della fiera, non potranno superare il 50% degli espositori.

RITENUTO altresì:

- che, qualora per lo svolgimento della manifestazione siano richieste la disponibilità o la concessione di beni rientranti nel patrimonio del comune o di altro ente pubblico, l'organizzatore debba stipulare idonea polizza assicurativa o provvedere ad un deposito cauzionale, per la responsabilità civile verso terzi;
- che, qualora oltre ai generi non alimentari fosse prevista anche l'esposizione di prodotti alimentari, l'organizzatore deve disporre che le aree riservate a questi ultimi siano nettamente separate e siano rispettate le norme vigenti in materia di igiene degli alimenti;
- che, qualora siano poste in essere strutture e attrezzature per l'accogliimento del pubblico, l'organizzatore è tenuto ad espletare le formalità previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di accertamento dell'agibilità di tali strutture e attrezzature.

DATO ATTO che lo schema base dei presenti "Criteri organizzativi generali delle manifestazioni fieristiche" è stato proposto dal Centro Studi Amministrativi della M.T., ed elaborato in ambito provinciale da un apposito gruppo di lavoro di funzionari comunali;



RITENUTO di procedere all'approvazione dei presenti indirizzi in forza del potere di regolamentazione degli uffici e dei servizi attribuiti alla Giunta comunale dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

## D E L I B E R A

1) di approvare i seguenti "CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE";

### A. AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri si applicano alle manifestazioni fieristiche così come definite all'art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 23 maggio 2002 n. 11, aventi prevalenti finalità promozionali e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale, nei termini di seguito definiti;

### B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa specifica:

- Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 - "Disciplina del settore fieristico";
- Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 - "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 'Disciplina del settore fieristico'"

Altra normativa di interesse, afferente il settore commerciale:

- articolo 27, comma 1, lettera e) D.Lgs. 114/98 (definizione di fiera);
- articolo 4, comma 2, lettera l) D.Lgs. 114/98 (esclusione attività vendita);
- articolo 10. D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 di approvazione dei "Criteri applicativi ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6.4.2001, n. 10";

### C. LINEE DI PROCEDIMENTO

Il procedimento di svolgimento di una manifestazione fieristica di rilevanza locale si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) Presentazione al Comune, da parte del richiedente, della comunicazione per lo svolgimento della manifestazione;
- b) Predisposizione, da parte dell'ufficio competente, della proposta di Deliberazione di Giunta di attribuzione della qualifica ai fini dello svolgimento della manifestazione (eventualmente preceduta da una informativa alla Giunta);
- c) Comunicazione al richiedente dell'attribuzione della qualifica con annotazione delle eventuali prescrizioni o del motivato diniego;
- d) Presentazione, da parte del richiedente, della documentazione richiesta;
- e) (eventuale) Rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in presenza di strutture;

### D. ATTRIBUZIONE QUALIFICA E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE

- a) La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello allegato 1) del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale. Eventuali modifiche o integrazioni vanno concordate preventivamente con il responsabile del servizio competente.
- b) Per le manifestazioni reiterate detta comunicazione va presentata entro il 31 luglio di ogni anno anche ai fini dell'inserimento delle manifestazioni nel Calendario annuale regionale delle manifestazioni fieristiche.

### E. REGOLAMENTO

L'organizzatore, unitamente alla comunicazione deve presentare il programma ed il regolamento della manifestazione, che dovrà essere conformato allo schema allegato 2) del presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale.



## F. FINALITÀ PROMOZIONALI DELLA MANIFESTAZIONE

Ai fini del riconoscimento delle prevalenti finalità promozionali della manifestazione, le ditte titolari di attività commerciale (al dettaglio o all'ingrosso) regolarmente iscritte al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della fiera, non potranno superare il 50% degli espositori. Al riguardo, ove per le modalità organizzative non fosse possibile una verifica preventiva, l'organizzatore è tenuto a mettere a disposizione del personale di vigilanza l'elenco degli espositori con esplicita indicazione dei venditori professionali.

- 2) di approvare altresì la seguente modulistica, allegati da 1 a 5, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- a) Domanda di attribuzione di qualifica e comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale (allegato 1);
  - b) Regolamento della manifestazione fieristica (allegato 2);
  - c) Schema di deliberazione di riconoscimento di una manifestazione fieristica di rilevanza locale (allegato 3);
  - d) Comunicazione di riconoscimento della manifestazione fieristica di rilevanza locale (allegato 4);
  - e) Schema di domanda di partecipazione ad una mostra-mercato con allegato schema di autocertificazione delle finalità, promozionali o di vendita, della partecipazione (allegato 5);

Quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa,

### **DELIBERA**

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
FANTUZZI Manca



IL SEGRETARIO COMUNALE  
OLIVI Fabio

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA** (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

**REGOLARITÀ TECNICA:** Parere **FAVOREVOLE**

ZIROLDO Bruna

Li 29.04.2013

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE** (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

**REGOLARITÀ CONTABILE:** Parere **FAVOREVOLE**

Li, 29.04.2013

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

---